

RSPP esterno e DUVRI: responsabilità per omessa segnalazione dei rischi

La mancata segnalazione dei rischi interferenziali può determinare la responsabilità penale del RSPP, anche quando opera come consulente esterno senza poteri decisionali. La Cassazione affronta gli obblighi di consulenza, i limiti dell'esenzione dal DUVRI per i lavori fino a cinque uomini-giorno e il nesso causale tra omissione e infortunio.

di [Redazione tecnica](#) – 29.10.2026

La predisposizione del DUVRI spetta al datore di lavoro committente, ma il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) può rispondere dell'**omessa segnalazione dei rischi** che, per le informazioni ricevute e le competenze connesse all'incarico, avrebbe dovuto individuare prima dell'inizio delle lavorazioni.

La natura consultiva della funzione, anche quando viene svolta da un professionista esterno, non esclude infatti una responsabilità penale qualora l'omissione abbia contribuito alla verifica di un infortunio.

Con la **sentenza n. 35771/2026**, la **Corte di Cassazione** ha confermato la condanna di un RSPP esterno per non avere segnalato la necessità di predisporre il DUVRI in relazione ad alcuni lavori di tinteggiatura, durante i quali un lavoratore autonomo è deceduto dopo essere precipitato da un trabattello urtato da un carrello elevatore.

RSPP esterno e DUVRI: il rischio interferenziale non segnalato

L'infortunio si è verificato all'interno di uno stabilimento industriale, dove erano in corso lavori di tinteggiatura eseguiti da lavoratori autonomi. Uno di questi stava operando su un trabattello con piano di calpestio a circa 3,4 metri da terra quando un carrello elevatore, condotto in retromarcia da un dipendente della società committente, ha urtato la struttura provocandone la rotazione e la caduta dell'operatore.

Il carrello trasportava un carico voluminoso che impediva la visuale anteriore del conducente, mentre nell'area interessata dalle lavorazioni continuava l'ordinaria movimentazione dei materiali, senza un'adeguata separazione tra il percorso dei mezzi e la zona occupata dai trabattelli.

Tra i soggetti coinvolti nel procedimento figurava anche l'RSPP esterno della società committente, al quale è stata contestata l'omessa segnalazione al delegato del datore di lavoro della necessità di predisporre il **DUVRI**, adempimento che avrebbe consentito di individuare l'interferenza tra i lavori in quota e la circolazione dei carrelli elevatori, prevedendo le relative misure di prevenzione.

RSPP esterno: il dovere di segnalare i rischi prima dell'avvio dei lavori

La difesa ha sostenuto che il professionista non conosceva la data esatta di inizio dei lavori, il luogo e le modalità di esecuzione, né aveva ricevuto una comunicazione formale dell'avvio delle attività. Le informazioni disponibili sarebbero state quindi insufficienti per individuare uno specifico rischio interferenziale e segnalarlo al delegato del datore di lavoro.

Gli accertamenti dei giudici di merito hanno però ricostruito un coinvolgimento dell'RSPP già nella fase preparatoria dell'affidamento. Il direttore dello stabilimento lo aveva informato con alcune settimane di anticipo della prevista esecuzione dei lavori di tinteggiatura mediante trabattello, chiedendogli indicazioni sulla documentazione da acquisire, e gli aveva successivamente trasmesso i documenti relativi ai lavoratori autonomi coinvolti.

Per i giudici, queste informazioni erano sufficienti a imporre una verifica delle possibili interferenze, anche in assenza di una comunicazione formale sulla data esatta di avvio delle attività.

L'incompletezza delle informazioni non esclude il dovere di attivazione del RSPP, quando gli elementi già disponibili consentono di riconoscere una possibile situazione di pericolo. Il professionista deve in questi casi acquisire i dati mancanti e segnalare al datore di lavoro o al suo delegato i rischi individuati, affinché possano essere adottate le misure necessarie.

Non era quindi indispensabile conoscere il giorno e l'ora esatti di inizio dei lavori, poiché l'attività di consulenza avrebbe dovuto essere svolta nella fase preparatoria, quando era ancora possibile organizzare le lavorazioni evitando interferenze pericolose.

DVR e DUVRI: l'obbligo generale non sostituisce la segnalazione dei rischi

Il Documento di valutazione dei rischi aziendale contemplava già, in termini generali, l'obbligo di predisporre il DUVRI per le attività affidate a imprese esterne. Secondo la difesa, questa indicazione dimostrava che il datore di lavoro era stato informato dell'adempimento, senza che l'RSPP dovesse ripetere la segnalazione in occasione di ogni affidamento.

La censura relativa all'omessa valutazione del DVR è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nei motivi di appello, ma i giudici hanno comunque esaminato la rilevanza del documento rispetto alla condotta contestata, escludendo che la previsione generale potesse sostituire la segnalazione riferita alle lavorazioni programmate.

L'indicazione nel DVR dell'obbligo di elaborare il DUVRI non esaurisce i **compiti consultivi del RSPP** quando le caratteristiche di uno specifico intervento rendono necessario individuare rischi interferenziali e definire le misure per prevenirli.

Nel magazzino, la contemporanea presenza dei trabattelli e dei carrelli elevatori avrebbe dovuto essere valutata prima dell'avvio dei lavori, affinché il delegato del datore di lavoro potesse disporre la separazione delle attività o adottare altre misure idonee a impedire il contatto tra mezzi in movimento e strutture utilizzate per lavorare in quota.

L'**art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008** (Testo Unico Sicurezza Lavoro) attribuisce al servizio di prevenzione e protezione compiti di individuazione dei fattori di rischio e di elaborazione delle misure preventive e protettive, nell'ambito delle competenze del servizio. La segnalazione del rischio interferenziale rientra in questa funzione di supporto tecnico, senza comportare il trasferimento al RSPP degli obblighi decisionali propri del datore di lavoro.

DUVRI e cinque uomini-giorno: quando non si applica l'esenzione

Il ricorrente ha contestato la stessa necessità di predisporre il DUVRI, richiamando l'**art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008**, che, nel testo vigente all'epoca dell'infortunio, prevedeva l'esenzione per lavori o servizi di durata non superiore a **cinque uomini-giorno**, purché non ricorressero le particolari condizioni di rischio indicate dalla disposizione.

Le lavorazioni avrebbero avuto una durata stimata di 4,2 uomini-giorno, calcolata sulla base dell'importo dell'affidamento e dell'incidenza presunta della manodopera. Tale stima è stata però ritenuta ipotetica e opinabile, perché non sostenuta da elementi sufficienti a dimostrare l'effettivo mancato superamento della soglia.

La deroga è stata esclusa anche per le condizioni nelle quali si svolgevano le lavorazioni: l'**Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008** comprende infatti, tra i lavori comportanti rischi particolari, quelli che espongono i lavoratori a cadute dall'alto da un'altezza superiore a due metri, quando tale rischio sia particolarmente aggravato dalla natura dell'attività, dai procedimenti adottati o dalle condizioni ambientali.

Il superamento dei due metri non basta, da solo, a escludere l'esenzione dal DUVRI, essendo necessario verificare la presenza delle ulteriori condizioni di aggravamento previste dalla norma.

Nel magazzino, il **rischio di caduta dall'alto** era aggravato dalla circolazione dei carrelli elevatori in prossimità dei trabattelli, con la possibilità che un urto provocasse la perdita di stabilità delle strutture e la caduta dei lavoratori.

L'esenzione prevista dal comma 3-bis non dipende dunque soltanto dalla durata presunta delle attività, ma anche dall'assenza delle condizioni di rischio espressamente individuate dalla disposizione. Rimangono comunque applicabili gli **obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento** previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 26, che devono essere rispettati anche quando non sussiste l'obbligo di elaborare il DUVRI.

Omessa segnalazione dei rischi: quando il RSPP risponde dell'infortunio

La designazione del RSPP non costituisce una delega di funzioni e non comporta il trasferimento della **posizione di garanzia del datore di lavoro**. Il professionista svolge un'attività tecnico-consultiva, senza disporre ordinariamente dei poteri decisionali, di spesa e di vigilanza attribuiti ad altre figure della prevenzione, ma può rispondere a titolo di **colpa professionale** quando l'infortunio sia causalmente riconducibile all'omessa individuazione o segnalazione di un rischio che avrebbe dovuto conoscere.

La responsabilità contestata non riguardava la mancata redazione materiale del DUVRI, né l'omessa interruzione delle lavorazioni, bensì l'inosservanza dei doveri di segnalazione e collaborazione tecnica nei confronti del delegato del datore di lavoro.

Il **nesso causale** è stato ricostruito considerando le misure che avrebbero potuto impedire l'infortunio, tra cui la delimitazione dell'area mediante barriere mobili e la separazione tra i percorsi dei carrelli elevatori e le zone occupate dai trabattelli, misure che avrebbero impedito al mezzo di raggiungere la struttura oppure indotto il conducente ad arrestarsi prima dell'urto.

In assenza di elementi fattuali contrari, si presume che il datore di lavoro avrebbe dato seguito alla segnalazione del RSPP, adottando le iniziative necessarie per neutralizzare il rischio. La sola possibilità che il destinatario della segnalazione avrebbe potuto non intervenire non è sufficiente a escludere il collegamento causale.

L'assenza di un **autonomo potere impeditivo** non esonera quindi il RSPP dalle conseguenze dell'inosservanza dei propri compiti professionali, purché siano accertati la riconoscibilità del rischio, la condotta doverosa omessa e la sua efficacia nella prevenzione dell'evento.

La responsabilità non si estende indiscriminatamente a tutti gli affidamenti aziendali, ma deve essere valutata in relazione alle informazioni effettivamente disponibili, alle competenze del professionista e al suo coinvolgimento nelle attività. La conoscenza delle lavorazioni programmate e delle attrezzature previste imponeva all'RSPP di approfondire le condizioni di esecuzione e segnalare il rischio interferenziale prima dell'avvio dei lavori, senza che l'assenza di ulteriori comunicazioni formali o la natura esterna dell'incarico potessero giustificare l'inerzia.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*